

2012

Studio Pavan Daniela
dottore commercialista e revisore contabile
via G. Garibaldi 104/A
35043 Monselice (PD)




e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu
sito web: [http:// www.studiopavan.eu](http://www.studiopavan.eu)

tel. 0429/73659
fax. 0429/533834

**NOVITA' IN MATERIA DI
RESPONSABILITA' SOLIDALE PER
APPALTI E SUBAPPALTI
INTRODOTTE DAL DECRETO
SVILUPPO**

Scatta la [responsabilità solidale dell'appaltatore](#) con il subappaltatore e il rischio di una pesante sanzione per il committente in caso di omesso versamento dell'Iva e delle [ritenute fiscali](#). Con la conversione in legge del Dl 83/2012 è stato nuovamente modificato il testo dell'art. 28, comma 35 del Dl 223/2006.

La filiera dei rapporti coinvolti in tale materia è la seguente:



Ricordando preliminarmente che la responsabilità solidale e l'obbligo di controllo (riferito ad IVA e ritenute IRPEF sui dipendenti) riguarda solo le prestazioni e le lavorazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e subappalto, ecco in sintesi le novità:

- Se il **committente** (1° anello della catena) non controlla il corretto pagamento delle ritenute fiscali sul personale dipendente e dell'Iva da parte di tutte le aziende coinvolte nella filiera dell'appalto, è tenuto al pagamento di una [sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000,00 a 200.000,00 euro](#) in caso di mancato versamento; per evitare questo rischio l'appaltatore e ciascuno dei subappaltatori possono dimostrare la regolarità dei pagamenti anche mediante asseverazione rilasciata dal Commercialista e/o Consulente del Lavoro, i quali devono attestare il puntuale assolvimento degli obblighi tributari di pagamento. Il committente può non procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, se prima, quindi, questi soggetti non esibiscono la documentazione attestante che gli adempimenti di Erario ed Iva, scaduti alla data del pagamento del fornitore, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli altri soggetti della catena.

Il committente non ha responsabilità solidale ma solo un [obbligo di controllo sull'intera catena, passibile di sanzione](#).

- **Nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore**, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare di quanto dovuto, del versamento delle ritenute fiscali relative ai dipendenti e del versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore all'erario. Questa disposizione, che lascia esente il committente (passibile come detto solo di una sanzione amministrativa), coinvolge e si applica dal secondo anello in poi e comporta una responsabilità in solido tra tutti i soggetti coinvolti.

La responsabilità solidale vige fino alla prescrizione fiscale dei tributi (5 anni). Essa viene meno se il committente e i singoli appaltatori verificano che gli adempimenti relativi a ritenute ed iva scaduti alla data del pagamento sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

Conseguenze

“Attualmente, in settori che già soffrono di liquidità (l'edilizia in particolare), il committente ha una valida ragione per ritardare i pagamenti in attesa che appaltatori e subappaltatori consegnino alla propria controparte la documentazione prescritta a discarico della responsabilità del destinatario della prestazione. Un professionista incontra difficoltà per rilasciare una asseverazione se non ha idea di quali verifiche è tenuto a effettuare per poter serenamente apporre il "visto" (check list o simili), di quali situazioni possono determinare un visto "infedelmente" rilasciato e quali sanzioni sono previste, senza dimenticare l'aspetto dell'eventuale "assicurabilità" di queste attestazioni. Non mancano i dubbi applicativi: per esempio, come può il soggetto abilitato attestare che i lavoratori che hanno prestato la propria opera in quel determinato appalto sono proprio quelli per cui sono state versate le ritenute? Come regolarsi con il pagamento degli acconti che precedono l'inizio lavori? Come attestare il versamento dell'imposta sulle fatture relative all'appalto nell'ambito di una posizione che globalmente chiude a credito? È sufficiente attestare che la fattura ha regolarmente concorso alla liquidazione di periodo? E come regolarsi nei casi di reverse charge (senza Iva esposta in fattura) o di "Iva per cassa"? Il vero problema è che prima si scrive la norma (che non avendo disposizioni transitorie, è già in vigore dal 12 agosto) e solo dopo si riflette sul suo funzionamento. Nel frattempo, i pagamenti delle prestazioni si bloccano (ora anche con una giustificazione "legale"), e chi (in ritardo nei versamenti fiscali) confidava in questi incassi e nel ravvedimento operoso per mettersi in pari, deve drammaticamente rivedere i propri conti.” (G. Gavelli, G.P. Tosoni – Il Sole 24Ore del 26 settembre 2012, pag. 18).

Per ulteriori approfondimenti si invita a contattare lo Studio.

f.to

Dott.ssa Daniela Pavan

Fonti: *Questa è una sintesi di alcuni articoli apparsi su quotidiani/ riviste di stampo fiscale*